

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

a cura di Luigi Daga e Vitaliano Esposito

QUADRO GENERALE (*)

1. — NOTA INTRODUTTIVA
2. — CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. — RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. — ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. — GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. — CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. — PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. — QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. — APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

L'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DEI CONDANNATI

LUIGI DAGA (*)

Nel 1988 è finalmente entrata in vigore anche in Italia la Convenzione sul Trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 1983.

Così, in silenzio, senza suscitare clamore, né eccessiva attenzione da parte dell'opinione pubblica, l'Europa carceraria ha già il suo '92: le frontiere tra i sistemi penitenziari dei paesi europei sono in effetti già cadute, poiché in Europa, e per l'Italia dal 1° ottobre, si può applicare la Convenzione di Strasburgo sul «trasferimento dei detenuti». Secondo tale accordo, ratificato dalla quasi totalità dei ventitré paesi aderenti al Consiglio d'Europa, un condannato potrà richiedere di espiare la pena nel suo paese d'origine se il paese che lo ha condannato ed il paese di cui è cittadino hanno ratificato la Convenzione e consentono a tale trasferimento.

Di più, i dodici paesi della Cee hanno stipulato un altro accordo (esecutivo in Italia con la l. 27 dicembre 1988, n. 565) secondo il quale - art. 2 - «ogni stato membro assimilerà ai propri cittadini i cittadini di qualsiasi altro stato membro, il trasferimento dei quali appaia opportuno e nell'interesse della persona considerata, tenuto conto della sua residenza abituale e regolare sul territorio di detto stato». Aumenterà quindi, per i paesi dell'Europa comunitaria, la possibilità di scambio dei condannati, il che faciliterà l'esecuzione della pena nel paese in cui si ha effettiva dimora e stabili radici.

Così, con il «libero scambio» dei condannati, i paesi europei hanno cercato di far fronte al fenomeno nuovo e inquieto-

(*) Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

tante della criminalità transnazionale, che ha provocato in questi anni il crescere vertiginoso, in tutti i paesi europei, dei detenuti stranieri.

Nelle carceri italiane gli stranieri sono oltre 5.000, quasi il 14% della popolazione penitenziaria. Molti di essi non hanno un legale, non conoscono la nostra lingua, né hanno relazioni o radici nel paese. Dalla microcriminalità costituita da borseggiatori e piccoli spacciatori ai grandi corrieri della droga, è una popolazione carceraria piena di problemi, e che crea problemi alla istituzione. In Belgio gli stranieri sono il 32%, in Francia il 25, e così in Olanda e Svezia, in Svizzera addirittura il 36%. Si tratta spesso, in quei paesi di antica tradizione di immigrazione dal terzo mondo, di stranieri che tali sono soltanto per l'anagrafe, essendo immigrati di seconda o terza generazione. In questi casi l'espulsione dal paese e il rimpatrio coattivo creano veri e propri drammi. In Francia, addirittura, sono stati organizzati in alcune carceri corsi di lingua e cultura araba per permettere ai giovani «magrebini» di essere «rimpatriati» in una società che non conoscono.

Seppure le Convenzioni che abbiamo ricordato si applicano soltanto ai paesi europei, agli Usa e al Canada (ed infatti la prima applicazione per l'Italia potrebbe essere costituita dal rimpatrio della detenuta Silvia Baraldini, condannata in Usa per fatti di terrorismo, se gli USA non riterranno il carcere italiano troppo «tenero»), è evidente quale sia lo spazio che si apre alla collaborazione internazionale in questo campo, fino ad ora gelosamente mantenuto lontano da ogni forma di internazionalizzazione.

Tornando alla Convenzione Europea del 1983, precisiamo che questa ha come finalità quella di rendere più facile il ritorno in patria dei detenuti stranieri. Questa tiene conto delle nuove tendenze della criminalità e delle nuove frontiere del moderno diritto penale: l'internazionalizzazione dei crimini e la criminalità transazionale hanno posto sfide importanti ai sistemi penitenziari europei, accrescendo a dismisura il numero dei detenuti stranieri.

Orbene, se finalità del carcere è il reinserimento sociale, perché non facilitare l'espiazione di pena nel Paese di origine? Anche per motivi umanitari, la nuova Convenzione tiene conto delle difficoltà di lingua, di integrazione culturale, di privazione dei contatti familiari e degli effetti negativi dell'insieme di tali fattori sui detenuti stranieri.

Esisteva già, per permettere il trasferimento di un detenuto straniero nel Paese di origine, la Convenzione Europea sul valore internazionale dei giudizi penali, elaborata dal Consiglio d'Europa nel 1970. Questa, peraltro, era insoddisfacente perché ratificata da pochi Stati (Austria, Cipro, Danimarca, Norvegia, Svezia e Turchia), dotata di procedura lenta e macchinosa, contenente la previsione della possibilità del solo Stato di condanna di attivare la procedura.

La nuova Convenzione crea invece un sistema più semplice e più rapido. Il trasferimento infatti può essere richiesto non solo dallo Stato che ha pronunciato la condanna ma anche dallo Stato di cui è cittadino l'interessato (cosiddetto «Stato di esecuzione»). Il detenuto non può chiedere direttamente il trasferimento, ma può far conoscere il suo desiderio di essere trasferito secondo la Convenzione indirizzandosi sia allo Stato di condanna sia allo Stato di esecuzione. In ogni caso occorre per il trasferimento il suo pieno consenso.

Il consenso del detenuto in effetti costituisce uno degli elementi fondamentali del meccanismo del trasferimento. Bisognerà correttamente informare il detenuto sulle conseguenze di un trasferimento, posto che in questo caso non si applica il principio di specialità, proprio delle Convenzioni di estradizione, e quindi il soggetto, una volta trasferito nel Paese di origine, è esposto ad ogni tipo di accusa penale ulteriore eventuale.

Ai sensi della Convenzione un trasferimento può aver luogo a condizione che il detenuto sia cittadino dello Stato di esecuzione (ma in ambito CEE vale ora la speciale Convenzione di cui abbiamo fatto cenno), che il giudizio sia definitivo, che la pena da espiare non sia inferiore a sei mesi, che il delitto sia tale anche per lo Stato di esecuzione, che ci sia l'accordo tra i due Stati.

Con riguardo all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento, due sono le procedure possibili: la cosiddetta «procedura di continuazione dell'esecuzione», cioè l'esecuzione diretta della sentenza, o la «procedura di conversione», cioè attraverso una sentenza nuova che sostituisce quella straniera come fonte della esecuzione. Nei due casi, però, l'esecuzione è sempre regolata, nelle sue modalità (ad esempio, azione delle misure alternative, liberazione condizionale, ecc.) dalla legge dello Stato di esecuzione.

Nel caso di «procedura di continuazione», lo Stato di esecuzione è legato alla natura giuridica e alla durata della pena inflitta nella sentenza dello Stato di condanna. Se i siste-

mi penali sono differenti, avuto riguardo alla tipologia delle pene e della loro durata minima e massima, lo Stato di esecuzione può adattare la sanzione all'equivalente più vicino di cui si dispone nella propria legislazione, a condizione che ciò non implichi comunque un aggravamento della pena.

Nel caso in cui si scelga il sistema dell'«Exequatur» (Convenzione) ci sarà invece una sostituzione della sanzione comminata dallo Stato di condanna con una sanzione prevista dalla propria legislazione. Questo, a quattro condizioni:

- 1) l'autorità competente è legata alla valutazione dei fatti come fissata nel giudizio di condanna;
- 2) una sanzione carceraria non può essere convertita in pena pecuniaria;
- 3) ogni periodo di carcerazione subito in precedenza per quella condanna deve essere detratto dalla sanzione inflitta dallo Stato di esecuzione;
- 4) la situazione del condannato non deve essere aggravata: la pena non può essere più dura di quella già inflitta.

La grazia, l'amnistia, il condono possono essere concesse sia dallo Stato di esecuzione che da quello di condanna: solo quest'ultimo può però giudicare sulla revisione del processo.

È da notare infine che, contrariamente alle altre Convenzioni in materia di cooperazione internazionale penale elaborate nel Consiglio d'Europa, questa Convenzione non è definita nel titolo «Europea». Ciò vuol dire che può essere ratificata anche da Stati democratici extraeuropei. Peraltro due di questi, U.S.A. e Canada, che hanno lavorato come osservatori alla elaborazione della Convenzione, hanno subito ratificato la Convenzione, anche prima della sua entrata in vigore.

Quali le prospettive di questo importante accordo per l'Italia?

È certo prematuro azzardare delle previsioni, certo una sempre maggiore omogeneità delle pratiche penali e penitenziarie favorirà l'attuazione della Convenzione, che invece sarà difficile in relazione a Paesi firmatari che abbiano situazioni penitenziarie molto diverse tra loro. La comparizione della popolazione detenuta straniera in Italia è solo in minima parte caratterizzata, allo stato, da cittadini di Paesi europei o comunque che hanno ratificato la Convenzione.

TRADUZIONE NON UFFICIALE (*)

CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO
DELLE PERSONE CONDANNATE

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione;

Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri;

Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale;

Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate;

Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della libertà a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilità di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine;

Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo è quello di trasferirli nei loro paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione;

a) «condanna», significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito dalla commissione di un reato;

b) «sentenza», significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna.

c) «Stato di condanna», significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;

d) «Stato di esecuzione» significa lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per scontare la pena.

(*) Pubblicata sul Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 agosto 1988.

Art. 2

Principi generali

1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Una persona condannata nel territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa può manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione.

3. Il trasferimento può essere richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.

Art. 3

Condizioni per il trasferimento

1. Una persona condannata può essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;

b) la sentenza è definitiva;

c) la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento delle richieste di trasferimento, o indeterminata;

d) la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento;

e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

2. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c).

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che intende escludere l'applicazione di una delle procedure previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altre Parti.

4. Ogni Stato può, in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine «cittadino» ai fini della presente Convenzione.

Art. 4

Obbligo di fornire informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione.

2. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il più presto possibile dopo che la sentenza è divenuta definitiva.

3. Le informazioni devono comprendere:

- a) il nome, la data ed il luogo di nascita delle persona condannata;
- b) se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
- c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
- d) la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna.

4. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede.

5. La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

Art. 5

Domande e risposte

1. Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto.

2. Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi canali.

3. Ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzerà altri canali di comunicazione.

4. Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile, informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il trasferimento richiesto.

Art. 6

Documentazione da allegare

1. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire a quest'ultimo:

a) un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata è suo cittadino;

b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

c) una dichiarazione contenente le informazioni previste all'art. 9, paragrafo 2.

2. In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia già comunicato che non darà il suo consenso per il trasferimento:

a) una copia autentica della sentenza e delle disposizioni di legge su cui è fondata;

b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;

c) una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e

d) quando sarà il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno Stato può chiedere di ricevere uno qualunque dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

Art. 7

Consenso e verifica

1. Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.

Art. 8

Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna

1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorità dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata.

Art. 9

Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:

a) continuare l'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni previste dall'articolo 10; o

b) convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo in tal modo la pena inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni previste all'articolo 11.

2. Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata, quale delle procedure indende seguire.

3. L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.

4. Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non può ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure imposte nel territorio di un'altra Parte nei confronti di persone che, in ragione del loro stato mentale, sono state dichiarate non imputabili della commissione di un reato, e che è disposto a prendersi carico di tali persone per la prosecuzione del trattamento può con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le procedure che seguirà in questi casi.

Art. 10

Continuazione dell'esecuzione

1. In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna.

2. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.

Art. 11

Conversione della condanna

1. in caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorità competente:

a) è vincolata alla constatazione dei fatti così come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;

b) non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;

c) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di libertà espiato dalla persona condannata; e

d) non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e non è vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi.

2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione de-

ve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.

Art. 12

Grazia, amnistia, commutazione

Ciascuna Parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.

Art. 13

Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza.

Art. 14

Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Art. 15

Informazioni concernenti l'esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:

a) allorché consideri terminata l'esecuzione della pena;

b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o

c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Art. 16
Transito

1. Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere una richiesta di transito sul suo territorio di una persona condannata, se tale richiesta viene fatta da un'altra Parte che abbia concordato con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento della persona condannata per o dal suo territorio.

2. Una Parte può rifiutarsi di accordare il transito:

- a) se la persona condannata è un suo cittadino, ovvero;
- b) se il fatto che ha dato luogo alla condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.

3. Le richieste di transito e le risposte debbono essere comunicate attraverso i canali menzionati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

4. Una Parte può accogliere una richiesta, formulata da uno Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona condannata, se quello Stato ha concordato con un'altra Parte il trasferimento per o dal suo territorio.

5. La Parte alla quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.

6. La Parte richiesta di accordare il transito può essere invitata a dare assicurazioni che la persona condannata non sarà perseguita, né detenuta, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, né sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua libertà personale sul territorio dello Stato di transito per reati commessi o condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna.

7. Non è necessaria alcuna richiesta di transito se viene utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non è previsto alcun atterraggio. Tuttavia, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito dello stru-

mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, richiedere che gli venga data comunicazione di ogni transito al di sopra del suo territorio.

Art. 17

Lingue e spese

1. Le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, debbono essere fornite nella lingua della Parte cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

2. Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non è necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o dei documenti allegati.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, richiedere che le domande di trasferimento e i documenti allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra queste lingue che indicherà. In tale occasione può dichiarare che è disposto ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale, o alle lingue ufficiali, del Consiglio d'Europa.

4. Salvo l'eccezione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), i documenti trasmessi in applicazione alla presente Convenzione non devono essere autenticati.

5. I costi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificate esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Art. 18

Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non

membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Essa è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi decorrente dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro consenso ad essere parti della Convenzione, conformemente a quanto previsto al paragrafo 1.

3. Per ogni Stato firmatario che successivamente esprimerà il suo assenso ad essere parte della Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo lo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19

Adesione degli Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti, potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato all'articolo 18, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.

2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 20

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, con riguardo a qualsiasi territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà efficacia il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 21

Applicazione nel tempo

La presente Convenzione sarà applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Art. 22

Relazioni con altre convenzioni ed accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da trattati di estradizione ed altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di persone detenute allo scopo di confronti o testimonianze.

2. Due o più Parti che abbiano già concluso, o concludano in futuro, un accordo o un trattato sul trasferimento delle persone condannate, ovvero che abbiano regolato, o regolino in futuro, in un altro modo le loro relazioni in questo campo, avranno la facoltà di applicare detto accordo o trattato o intesa al posto della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione non pregiudica il diritto degli Stati che sono Parti della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi a materie regolate da quella Convenzione e diretti a completare le disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

4. Se una domanda di trasferimento rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi o di un altro accordo o trattato relativo al trasferimento delle persone condannate, lo Stato richiedente deve, quando formula la domanda, precisare sulla base di quale strumento essa viene formulata.

Art. 23

Composizione amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà informato della applicazione della presente Convenzione e farà quanto necessario per facilitare la composizione amichevole di ogni difficoltà che può nascere per la sua applicazione.

Art. 24

Denuncia

1. Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

3. La presente Convenzione, tuttavia, continuerà ad applicare per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui la denuncia ha effetto

Art. 25 *Notifiche*

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, così come ad ogni Stato che vi abbia aderito:

- a) tutte le firme;
- b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) tutte le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 2, ed articolo 20, paragrafi 2 e 3;
- d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato al presente Convenzione.

Fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderirvi.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto 881):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 26 febbraio 1988.

Assegnato alla 3^a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a e 5^a.

Esaminato dalla 3^a commissione il 19 maggio 1988.

Relazione scritta annunciata il 1° giugno 1988 (atto n. 881/A - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1988.

Camera dei deputati (atto 2835):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 29 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1988 (atto n. 2835/A - relatore on. MARTINI).

Esaminato in aula il 19 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.

Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 17557
Direttore Responsabile: Dott. NICOLÒ AMATO

(2219005) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza Verdi - Roma (1990)